

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 222/CGF – RIUNIONE DEL 12 APRILE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5.3.2012 AL DIRIGENTE ZARBO ANTONINO;**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINO VINCENZO,**

INFLITTE SEGUITO GARA LUCCA SICULA/CALAMONACI DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento – Com. Uff. n. 31 AG dell'8.2.2012)

Il Presidente Federale ha proposto ricorso - *ex art. 37, comma 1, lett. c)*, C.G.S. – avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione provinciale di Agrigento pubblicate sul relativo Com. Uff. n. 31 AG in data 8.2.2012, con le quali sono state inflitte ai sigg.ri Antonino Zarbo (dirigente) e Vincenzo Marino (calciatore), entrambi tesserati per la società Lucca Sicula, le sanzioni, rispettivamente, della inibizione fino al 5.3.2012 e della squalifica per 3 gare, per la condotta offensiva e violenta tenuta, nei confronti dell'arbitro, in occasione della gara del 5.2.2012 tra Lucca Sicula e Calamonaci, valida per il campionato di III categoria.

Preliminarmente riassunti i fatti di rilievo ai fini del presente procedimento, il Presidente Federale chiede che, in riforma dell'impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare tanto al dirigente, quanto al giocatore di cui trattasi. Ciò in quanto, si legge nel ricorso, «alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto dei gravi atti di violenza posti in essere dai suddetti tesserati nei confronti dell'Ufficiale di gara, nonché del grave comportamento offensivo e lesivo adottato dai tesserati nei confronti dell'arbitro, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono inadeguate».

La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato: Zarbo Antonino, inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.3.2012, «per avere aggredito l'arbitro e per averlo minacciato»; Marino Vincenzo, squalifica per 3 gare, «per avere spintonato l'arbitro e per averlo colpito al volto».

Orbene, un'attenta lettura del referto arbitrale induce ad una riconsiderazione dei fatti sanzionati volta a cogliere l'effettiva portata degli stessi sotto il profilo sanzionatorio qui in rilievo.

In tal ottica, è possibile osservare come le condotte dei sigg.ri Zarbo e Marino siano entrambe connotate da violenza, anche se, come riferito in referto, nessuna di esse ha causato dolore eccessivo o impedito all'arbitro di proseguire. In particolare: quella del secondo, spintone violento all'altezza del volto con ambedue le mani, ha provocato dolore ed un leggero barcollamento; quella del primo, stretta violenta al collo, con entrambe le mani, ha provocato un dolore al collo. Quest'ultima, poi, si connota anche per un fare irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

In relazione a tali fatti appare evidente che le sanzioni come determinate dal Giudice Sportivo siano del tutto inadeguate, attesa la gravità dei comportamenti di cui trattasi. Per queste ragioni la C.G.F. ritiene debbano essere rideterminate entrambe le sanzioni. Pertanto, avuto riguardo al dettato dell'art. 19, comma 4, C.G.S., e considerato che la rimodulazione dell'entità della pena debba anche tener conto della particolarità della fattispecie e, segnatamente, del fatto che le misure disciplinari stabilite dal Giudice Sportivo sono già state scontate, con correlata ripresa dell'attività sportiva da parte di entrambi i tesserati di cui trattasi, Questa CGF reputa, congrue le sanzioni come in dispositivo precisate.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della F.I.G.C. ridetermina le sanzioni inflitte:

- al signor Antonio Zarbo, inibizione per ulteriori mesi 1;
- al calciatore Marino Vincenzo squalifica per ulteriori 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BRAVETTI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA SEGUITO GARA TORNEO DELLA REGIONI MARCHE/LAZIO DEL 5.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012)

Il signor Federico Bravetti ha proposto ricorso avverso la squalifica fino al 30.4.2012 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale della Basilicata con decisione pubblicata sul relativo Com. Uff. n. 6 del 5.4.2012 – Torneo delle Regioni.

La squalifica è così motivata dal Giudice Sportivo: «al termine della gara provocando il portiere avversario, innescava un principio di rissa, durante la quale, tentava di attingere con uno sputo un avversario non riuscendovi. Sanzione così determinata per la particolarità della manifestazione nella quale tale comportamento si è manifestato».

Occorre premettere, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di rilievo disciplinare che qui interessano, lo sfondo agonistico in cui si sono svolti i fatti oggetto della sanzione qui richiesti di rivisitazione: si trattava, infatti, della gara Marche/Lazio, categoria Juniores, valida per l'ultima giornata del girone eliminatorio del Torneo delle Regioni.

Evidenza, a tal proposito, il ricorrente come l'incontro era agonisticamente molto sentito, anche perché un risultato favorevole al Lazio avrebbe significato la relativa ammissione alle semifinali del Torneo. Risultato finale, invece, poi rivelatosi sfavorevole al Lazio.

Deduce, quindi, il ricorrente come al termine della gara, provando amarezza per il risultato avverso, lo stesso, mentre rientrava negli spogliatori veniva deriso «da alcuni calciatori delle Marche che si rivolgevano nei miei confronti e verso altri miei compagni con espressioni offensive in segno di discriminazione territoriale (terroni – tornatevene a casa)».

Ammette, poi, l'interessato che nell'occasione avrebbe certamente dovuto mantenere un maggior controllo, ma «la carica agonistica della gara unita alla delusione per il mancato conseguimento della vittoria mi hanno portato a reagire verbalmente alle accuse ricevute».

In conseguenza sono stato accerchiato da diversi calciatori delle Marche con i quali ci sono stati scambi di insulti, non posso negarlo, ma non ho mai tentato di colpire con uno sputo in viso un calciatore avversario, intento nel quale sarei sicuramente riuscito data la vicinanza tra me e gli avversari.

E' probabile che nel momento concitato mi possa essere sfuggito uno zampillo di saliva ma non vi era alcun intento specifico».

Conclude, pertanto, il ricorrente chiedendo un riesame della sanzione, giudicata quale «penalizzazione eccessiva».

Questa C.G.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

Occorre, anzitutto, osservare come nel referto di gara le circostanze fattuali che hanno condotto alla decisione di squalifica in questa sede impugnata, siano descritte con puntualità e precisione. Se ne ricava che, a prescindere da eventuali (non risultanti, né tantomeno provati) atteggiamenti provocatori

degli avversari, il principio di rissa, fortunatamente poi non realizzatasi, deve ascriversi al ricorrente, come anche il tentativo di attingere, pur non riuscendovi, «con uno sputo un avversario». Pacifica, dunque, la responsabilità del ricorrente per le condotte allo stesso ascritte.

Tuttavia, se le circostanze addotte dal ricorrente non possono certo valere quali scriminanti, le stesse appaiono suscettibili di valorizzazione ai fini di una complessiva riconsiderazione del contesto di riferimento nell'ambito del quale si è consumato il comportamento antidoveroso dello stesso, in funzione di una rimodulazione della sanzione. Pertanto, anche avuto riguardo alla sostanziale presa di coscienza e riconoscimento, da parte dell'interessato, dell'illiceità disciplinare del comportamento tenuto, questa Corte ritiene maggiormente congrua ai fatti come riconsiderati ed alla loro effettiva intensità lesiva, la sanzione della squalifica fino al 23.4.2012.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brevetti Federico ridetermina la sanzione riducendo la squalifica fino al 23.4.2012.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete